

Cron. 65/2015  
Sent. 2/2015  
Ras. 1/2015  
Rep. 2/2015



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

R.R. n. 78/2014 – Infoconnect s.r.l.

Il Tribunale di Lamezia Terme, Collegio Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. dott.ssa Adele Foresta     | Presidente rel. |
| 2. dott.ssa Rossella Prignani | Giudice         |
| 3. dott.ssa Valentina Gallo   | Giudice         |

ha emesso la seguente:

**SENTENZA DICHIARATIVA DELLO STATO DI  
INSOLVENZA  
(ART. 8 D. Lgs. 270/1999)**

sul ricorso n. 78/2014 proposto da

**Infocontact s.r.l. in Amministrazione Straordinaria**, cod. fisc. e P. Iva 06414381001, in persona dei Commissari Straordinari, prof. Francesco Perrini, prof. Enrico Laghi e avv. Federico Sutti, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dall'avv. Annalisa Gioiello, nel cui studio, in Lamezia Terme, ha eletto domicilio;

nei confronti di

**InfoConnect s.r.l.** con sede legale in Roma, Via Antonio Allegri da Correggio n. 13, cod. fisc. e P. Iva 113749810006, iscritta con r.e.a. n. 1298200 presso la C.C.I.A.A. di Roma, in persona dell'Amministratore Delegato, legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giuseppe Pane, nato a Londra il 01.10.1976, residente in Roma, Via Lovanio n. 19, cod. fisc. PNAGPP76R01Z114D, rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla memoria difensiva, dagli avv.ti Giuseppe Femia e Massimo Femia;



## PREMESSA IN FATTO

Con ricorso n. 78/2014, i Commissari Straordinari di Infocontact s.r.l., ammessa alla procedura concorsuale con decreto del 21.10.2014, previa sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, emessa il 24.07.2014, adivano l'intestato tribunale al fine di vedere ammettere la Infoconnect s.r.l., quale società del gruppo, alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 81 d. lgs. 270/1999. A sostegno della domanda il collegio commissariale esprimeva: che l'intimata è società correlata, appartenente al medesimo gruppo della Infocontact s.r.l., in quanto controllata dalla stessa capogruppo e soggetta, per effetto della composizione degli assetti societari, ad una direzione comune a quella della società sottoposta alla procedura madre; che la Infoconnect s.r.l. eroga servizi in banda larga attraverso l'utilizzo di ponti radio ed è autorizzata alla rivendita del traffico dati come Internet Service Provider; che l'attività della resistente è interamente ed esclusivamente funzionale a quella della Infocontact s.r.l., alla quale ha fornito e fornisce la rete di connessione ai siti principali, necessaria per l'operatività dei servizi di *outbound*; che gli stretti collegamenti esistenti tra le società determinano la necessità di una gestione unitaria dell'insolvenza. I Commissari davano, quindi, conto degli assetti societari e dei collegamenti esistenti tra le società del gruppo e precisavano che la società intimata ha sempre avuto sede effettiva nel territorio del Comune di Lamezia Terme, proprio ove ha sede principale la società già in procedura; che esistono i presupposti soggettivi per l'applicazione alla resistente delle norme sul fallimento, nonché il presupposto oggettivo dell'insolvenza, resa evidente da plurimi elementi, tra cui le risultanze dei bilanci, l'azzeramento del capitale sociale, l'inadempimento dei debiti, i riflessi dell'insolvenza dell'unico cliente, ossia dell'Infocontact s.r.l.. Sulla scorta di tali premesse concludevano in conformità.

Costituitasi in giudizio, la Infoconnect s.r.l. eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del tribunale adito, in favore del foro di Roma, e, nel merito contestava, in particolare, l'esistenza dello stato di insolvenza, precisando che la crisi è, comunque, da attribuire alle vicende che hanno coinvolto la Infocontact s.r.l.



Per la data fissata dal collegio per l'audizione delle parti, il Ministro per lo Sviluppo Economico faceva pervenire proprio motivato parere, deducendo la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 3 d. lgs. 270/1999, e indicando i commissari giudiziali da nominare in caso di accoglimento del ricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ragioni di pregiudizialità logica e giuridica impongono il preventivo scrutinio dell'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalla difesa di parte resistente.

In punto di diritto, è opportuno evidenziare che la competenza, anche in ipotesi di estensione della procedura di amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo, si radica, come per tutte le procedure concorsuali, nel luogo in cui l'impresa evocata in giudizio ha la sede principale (art. 82 d. lgs. 270/1999). La sede principale, secondo la giurisprudenza creatasi in materia di competenza per la dichiarazione di fallimento (integralmente trasponibile, per identità di presupposti e comunanza di principi, anche alle procedure minori, tra cui l'amministrazione straordinaria), deve intendersi quella reale, presuntivamente coincidente con la sede legale. La presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra la sede legale e quella effettiva può essere superata con il raggiungimento della prova che la sede effettiva, cioè il luogo in cui è esercitata l'attività direttiva ed amministrativa dell'impresa, sia situata o sia stata trasferita altrove, ovvero della prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale (cfr. *ex plurimis*, Cass. civ., sez. I., 24 marzo 2006, n. 6677). L'esistenza di un gruppo di società non costituisce, di per sé, deroga ai principi che sovrintendono all'individuazione della competenza, spettante, comunque, al tribunale in cui la società – alla quale la procedura madre si deve estendere – abbia la sede principale. Questo è un principio di carattere generale, spesso di recente ribadito dalla giurisprudenza anche in tema di concordato preventivo di gruppo, che, a giudizio del tribunale, non può subire deroga neppure nell'ipotesi di attrazione della società collegata alla procedura di amministrazione straordinaria cui sia già soggetta la società madre. Difatti, ancorché sia indubbio che la pendenza delle due procedure innanzi uffici



giudiziari differenti, non agevoli e, anzi, renda più complessa la gestione unitaria dell'insolvenza, tuttavia, la competenza non può che radicarsi sulla scorta di criteri formali, rispetto ai quali esula qualsiasi valutazione di "convenienza" ovvero di "utilità"; d'altra parte, la scelta legislativa è nel senso, da un lato, di mantenere i criteri generali di radicamento della competenza e, dall'altro, di agevolare la gestione unitaria dell'insolvenza, quand'anche le due procedure pendano innanzi a diversi tribunali, tramite, da un lato, la vigilanza dello stesso Dicastero (il M.i.s.e.) e, dall'altro, l'identità degli organi esecutivi, normativamente imposta dall'art. 85 D. lgs. 270/1999.

Tanto chiarito, l'eccezione, alla luce della documentazione in atti e delle informazioni offerte dalla difesa di parte ricorrente a seguito dell'ordinanza collegiale depositata il 12.01.2015, deve ritenersi infondata.

Emerge, infatti, che è presso la sede di Lamezia Terme (e non presso la sede legale di Roma) che si concentra l'attività decisionale, amministrativa e gestionale, nonché la direzione dell'impresa. Tanto si ricava dalle e-mail di convocazione presso la sede di Infocontact s.r.l. in Lamezia Terme, trasmesse dal legale rappresentante alla dipendente addetta all'amministrazione e relative alle riunioni aziendali in cui venivano discusse le scelte strategiche per l'attività della società (doc. 21 allegato alla memoria autorizzata depositata dalla ricorrente), nonché dalle agende e minute dei relativi verbali (doc. 22 allegato alla memoria autorizzata depositata dalla ricorrente), da cui si evince che in quelle riunioni, tenutesi a Lamezia Terme, si era discusso della cassa integrazione guadagni per i dipendenti, di riduzione dei costi di struttura, dei contratti conclusi con i Comuni calabresi, del contratto di fornitura di connettività tra Infocontact e Infoconnect, di approvvigionamenti di banda e di materiali, di definizione dei listini da proporre ad enti pubblici e aziende, di vari progetti, e si erano assunte le decisioni strategiche su ciascuno dei punti oggetto di riunione, con una sostanziale delega, di fatto, da parte dell'amministratore, ai dirigenti e dipendenti di livello apicale nell'individuazione delle decisioni da assumere per la gestione e amministrazione della società, proprio come avveniva per la società madre. D'altra parte, dalla documentazione versata



in atti, emerge in modo evidente la totale dipendenza della società resistente dalla Infoconnect s.r.l., che si occupava e si occupa, dalla sede di Lamezia Terme, dell'espletamento di tutti gli adempimenti del personale dipendente di Infoconnect s.r.l. (rilevamento presenze, sviluppo stipendi, gestione dei rapporti con enti previdenziali, gestione del collocamento: cfr. doc. 23 allegato alla memoria depositata dalla difesa della ricorrente), tanto che il direttore delle risorse umane di Infocontact, dott. Paolo Braganò, si occupava della gestione del personale di Infoconnect s.r.l. (assumendo anche le decisioni conseguenti), sicché anche tale consistente parte dell'attività amministrativa e gestionale era ed è svolta presso gli uffici in cui si trova la sede principale ed effettiva di Infocontact, per ammissione dello stesso legale rappresentante di ambo le società, che ha, infatti, radicato presso il tribunale adito il ricorso che ha dato luogo all'apertura della procedura madre. Si evince, quindi, che tutte le scelte gestionali di Infoconnect s.r.l. hanno sempre fatto riferimento alla sede di Infocontact di Lamezia Terme, con la quale sono da sempre stati concordati e definiti tutti gli interventi operativi (cfr. doc. 26 allegato alla memoria depositata dalla difesa della ricorrente), oltre ai turni e agli orari dei dipendenti di Infoconnect s.r.l. (cfr. doc. 27 allegato alla memoria depositata dalla difesa della ricorrente).

Da quanto esposto emerge, quindi, che le scelte operative e gestorie della società sono state sempre assunte nel circondario del tribunale adito e, più precisamente, presso la sede della Infocontact s.r.l., quale unico soggetto beneficiario delle prestazioni dell'intimata e, quindi, nella sostanza, motore delle scelte di quest'ultima, tanto da determinare il radicamento della sede effettiva della Infoconnect s.r.l. proprio lì dove ha ed aveva sede effettiva la Infocontact s.r.l..

A ciò si aggiunga che, per come emerge dalla documentazione prodotta, non solo le scelte gestionali ma anche l'esecuzione delle stesse è avvenuta presso la sede effettiva della Infocontact s.r.l.: tanto è predicabile con riferimento alla conclusione dei contratti con i Comuni di Gerocarne, Falerna, Soriano e Vazzano (cfr. doc. nn. 5, 6, 7, 8 e 9, allegati al fascicolo di parte resistente), dei contratti per l'utilizzo dei tralicci (cfr. doc. 15 allegato al fascicolo di parte resistente), dei contratti relativi alla



concessione di Rete, stipulati per scambio di corrispondenza con la sede Rende di Wind, che hanno, quale luogo di esecuzione, il territorio di Lamezia e limitrofo in cui si svolge l'attività della società e, come si evince anche dai verbali e dalle agende delle riunioni, sono sempre stati predisposti e elaborati a Lamezia Terme. Infine, come rilevato dalla difesa della ricorrente, è presso la sede lametina che è stato firmato il protocollo di intesa tra Infoconnect e la A.s.l. di Lamezia Terme, in virtù del quale Infoconnect s.r.l., in collaborazione con Asicat, avrebbe dovuto creare, all'interno dell'area industriale, una infrastruttura di rete per erogare servizi dati e fonia alle aziende insediate (cfr. doc. 28 allegato alla memoria di parte ricorrente); anche il protocollo di Intesa per il "Progetto Lamezia", tra Infoconnect, Infocontact, Maxfon e il Comune di Lamezia è stato sottoscritto presso la sede di Lamezia Terme di Infoconnect che ha seguito l'elaborazione di tutte le fasi del progetto (cfr. doc. 29 allegato alla memoria di parte ricorrente).

Da tutto quanto sin qui riassunto si evince che Lamezia Terme è il centro di interessi e direttivo di Infoconnect e che ivi vengono amministrati, organizzati e coordinati tutti i fattori della produzione della società.

Tanto è sufficiente per radicare la competenza presso il tribunale adito, a prescindere dal luogo in cui si svolge la liquidazione dell'ente, atteso che la delibera di messa in liquidazione è successiva alla data di deposito del ricorso introduttivo, con conseguente irrilevanza del dato storico ai fini dell'individuazione della competenza, che, a mente dell'art. 5 c.p.c., si determina con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda.

Nel merito il ricorso è fondato.

In primo luogo, si evidenzia che la resistente è impresa di natura commerciale che, in ragione dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dell'indebitamento complessivo, è assoggettabile a fallimento ai sensi dell'art. 1 l. fall.. Infatti, i ricavi lordi per l'anno 2013, per come si evince dalla voce "ricavi prestazioni" dal relativo bilancio di verifica, ammontano ad euro 484.800,00 e, quindi, ad un valore che supera la soglia di cui all'art. 1 l. fall..



La Infoconnect s.r.l., poi, certamente rientra nel novero delle “imprese del gruppo”, ai sensi dell’art. 80, lett. b), n. 3 D. Lgs. 270/1999, trattandosi di impresa che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risulta soggetta ad una direzione comune rispetto ad Infocontact s.r.l., quale impresa soggetta alla procedura madre. Emerge, in particolare (e non è stato contestato) che sia la Infocontact s.r.l. sia la Infoconnect s.r.l. sono entrambe soggette al controllo e alla direzione comune della Alpha Group s.r.l.; inoltre, gli organi delle due società, nel tempo, sono stati comuni: infatti, sia Alfonso Graziani sia Giuseppe Pane hanno svolto il ruolo di amministratori delle due società. In particolare, Giuseppe Pane è divenuto amministratore unico di Infocontact s.r.l. dopo il decesso di Alfonso Graziani, che era presidente del consiglio di amministrazione di Infoconnect s.r.l., nella quale Giuseppe Pane rivestiva e riveste il ruolo di amministratore delegato.

Sotto il profilo oggettivo, sussiste lo stato di insolvenza della società. Difatti, l’insolvenza di Infocontact s.r.l., assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, ha prodotto inevitabili riflessi sulla condizione finanziaria di Infoconnect s.r.l., posto che la prima, come anticipato, è l’unico cliente dell’intimata. Tanto ha prodotto un’incapacità di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, non risolvibile attraverso una diversa strategia di mercato o un mero miglioramento della produttività della società, coinvolta nell’insolvenza della Infocontact s.r.l. e incapace di una riconversione e di adottare misure di riorganizzazione attuabili nel breve periodo. In particolare, dai bilanci al 31.12.2011 e al 31.12.2012 emerge uno stato di pressoché assoluta assenza di liquidità, a fronte di debiti esigibili pari ad euro 358.499,77; dai bilanci del 2013 e del 2014 emergono, inoltre, rilevanti perdite di esercizio, che hanno eroso completamente il capitale sociale, ammontante ad euro 10.000,00, che non è mai stato ricostituito. A ciò si aggiunga che la società è stata posta in liquidazione, con l’effetto che essa non si prefigge di rimanere sul mercato ma di liquidare le proprie attività per pagare i creditori e uscire dal mercato. Tanto, secondo la giurisprudenza costante (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2013, n. 13644; Cass. civ., Sez. VI-I, 13 luglio 2011, n. 15442;



Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2009, n. 21834; Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2006, n. 19141; Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2003, n. 6170), comporta che l'elemento oggettivo debba essere riguardato sotto il profilo del rapporto tra il valore delle attività e l'ammontare dei debiti, sicché sarà predicabile l'esistenza dell'insolvenza ogni qualvolta la società non abbia beni e attività efficacemente liquidabili sufficienti per pagare integralmente tutti i creditori in condizioni di parità. Ebbene, sotto questo profilo, a fronte di debiti per euro 358.499,77, la società dispone di immobilizzazioni materiali per euro 114.666,57 e di attivo circolante per euro 139.501,60 (ivi compresi i crediti nei confronti di Infocontact s.r.l., che, avendo carattere concorsuale e rango chirografario, saranno soddisfatti, in una prospettiva ottimistica, solo in percentuale). Pertanto, già solamente sulla scorta dei valori di bilancio (e, quindi, senza neppure operare le svalutazioni correlate alla riscossione dei crediti e alla vendibilità dei beni mobili), il patrimonio sociale non è sufficiente per soddisfare tutti i creditori in condizioni di parità.

A fronte di simili, significativi, dati oggettivi, alcuna rilevanza può attribuirsi alla intervenuta conclusione di contratti per la fornitura di servizi di connettività, stipulati con taluni Comuni calabresi. Ciò in quanto, in primo luogo, si tratta di contratti stipulati anteriormente alla messa in liquidazione della società, che, pertanto, con tale scelta, ha dimostrato essa stessa di non ritenere i proventi derivanti da quei contratti siccome fonte di utile sufficiente per rimanere sul mercato; peraltro, la messa in liquidazione comporta, per ciò stesso, l'impossibilità, per la società, di adempiere agli obblighi assunti, posto che, come già sottolineato, la società in liquidazione non si prefigge di rimanere sul mercato ma di uscirne fuori. Inoltre, i corrispettivi lordi pattuiti (pari ad euro 24.836,00 per il primo anno e successivamente decrescenti) non sono in grado, per la loro entità, di indurre a pronosticare una ripresa dell'andamento dell'attività e, quindi, un potenziale superamento della condizione di difficoltà finanziaria in cui versa l'intimata. E, anzi, tali circostanze evidenziano ancor di più che l'intimata non è in grado di diversificare la propria attività e di acquisire clienti che apportino introiti di consistenza pari o superiore a quelli che apportava la Infocontact s.r.l., che sino ad ora è stato l'unico cliente della



resistente, con l'effetto che l'insolvenza della prima ha prodotto e produce effetti irreversibili, almeno nel breve periodo.

A ciò si aggiunga che la Infoconnect s.r.l. ha provveduto a licenziare il personale dipendente addetto allo sviluppo dei contratti conclusi con i Comuni (cfr. doc. 31 e 32 allegato alla memoria difensiva di parte ricorrente), con l'effetto che non è dotata, allo stato, neppure di un apparato organizzativo in grado di consentire lo svolgimento di quell'attività caratteristica che possa determinare la soluzione della crisi.

La condizione di insolvenza in cui versa la società è, infine, riassunta – in chiave confessoria – nella lettera di licenziamento trasmessa ai dipendenti (cfr. doc. 32 allegato alla memoria difensiva depositata dalla ricorrente), nella quale si denuncia la *“notevole contrazione del lavoro e delle attività aziendali, nonché strutturali difficoltà nell’incasso dei crediti maturati, anche in considerazione dello stato di insolvenza che ha investito il nostro principale committente”*, traendo la conclusione per cui *“la contrazione dell’attività e la situazione di crisi aziendale hanno assunto caratteri ormai strutturali e irreversibili”*, tanto da determinare la scelta di mettere in liquidazione la società, allo scopo di cessare definitivamente l'attività, *“peraltro, di fatto già cessata da tempo”*, ad esclusione del rapporto con Infocontact s.r.l. A ciò si aggiungono gli altri elementi, segnalati dalla difesa della ricorrente, con particolare riguardo al debito nei confronti dei dipendenti (cfr. doc. 14, allegato al ricorso), al mancato pagamento del canone di locazione della sede operativa di Lamezia Terme (circostanza incontestata), al mancato pagamento di importi nei confronti di fornitori, anche di esiguo ammontare (cfr. doc. 33 allegato alla memoria difensiva depositata dalla ricorrente), così come dei canoni di affitto dei tralicci e dei canoni di *leasing* (cfr. doc. 34 allegato alla memoria difensiva di parte ricorrente), oltre che del corrispettivo dovuto a Wind per la fornitura di rete in *leasing* (cfr. doc. 35 allegato alla memoria difensiva depositata da parte ricorrente): trattasi di elementi tutti univocamente rappresentativi di una condizione di impotenza economica e finanziaria che non consente più la proficua prosecuzione dell'attività e un ordinario svolgersi dei rapporti commerciali.



Dagli stretti collegamenti esistenti tra la Infocontact s.r.l. e la Infoconnect s.r.l., come sopra riassunti – e tali per cui la seconda fornisce alla prima la rete di connessione dei siti periferici ai siti principali, senza la quale la Infocontact s.r.l. non potrebbe prestare i propri servizi *outbound* – emerge la necessità di una gestione unitaria dell'insolvenza.

Tanto giustifica l'accoglimento del ricorso e, quindi, la dichiarazione dello stato di insolvenza della Infoconnect s.r.l., quale preludio – normativamente necessario – per la diagnosi strumentale all'eventuale futura apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Ragioni di opportunità e di convenienza, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo giuridico, inducono il tribunale a ritenere opportuno demandare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa sino a quando non verranno assunti i provvedimenti di cui all'art. 30 d. lgs. 270/1999; ciò anche al fine di accentrare in un unico referente tutte le scelte organizzative, dalle più immediate a quelle prevedibili nel medio periodo, al fine di ottimizzare i tempi e portare rapidamente a compimento le eventuali iniziative per la gestione unitaria dell'insolvenza delle due società coinvolte nella procedura.

Si provvede alla nomina del commissario giudiziale in conformità all'indicazione tempestivamente trasmessa dal Ministro per lo Sviluppo Economico. Sul punto si precisa che il tribunale, nel decreto di fissazione di udienza ex art. 7 d. lgs. 270/1999, aveva richiesto la nomina di un unico commissario giudiziale, mentre il Dicastero ne ha indicati tre (nelle persone dei professionisti che già ricoprono l'incarico di commissari straordinari della Infocontact s.r.l.). Pertanto, in attuazione di quanto stabilito dal tribunale nel predetto decreto, il collegio stima opportuno nominare, quale commissario giudiziale, il prof. Francesco Perrini, in quanto già commissario giudiziale di Infocontact s.r.l. nella fase anteriore all'apertura dell'amministrazione straordinaria, e comunque indicato dal M.i.s.e. nel suo parere.



**P.Q.M.**

Il Tribunale di Lamezia Terme, Collegio Fallimentare, definitivamente pronunciando nel presente procedimento, ritenuta la propria competenza, così provvede:

**accoglie** il ricorso n. 78/2014 e, per l'effetto, dichiara lo stato di insolvenza di:

**InfoConnect s.r.l.** con sede legale in Roma, Via Antonio Allegri da Correggio n. 13, cod. fisc. e P. Iva 113749810006, iscritta con r.e.a. n. 1298200 presso la C.C.I.A.A. di Roma, in persona dell'Amministratore Delegato, legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giuseppe Pane, nato a Londra il 01.10.1976, residente in Roma, Via Lovanio n. 19, cod. fisc. PNAGPP76R01Z114D;

**nomina** per la procedura, quale giudice delegato, la dott.ssa Adele Foresta, e, quale commissario giudiziale, il prof. Francesco Perrini, con studio in Milano;

**ordina** all'impresa di depositare, entro due giorni, i bilanci, nei limiti in cui non vi abbia già provveduto ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 270/1999;

**fissa** l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato per il giorno 12 maggio 2015, ore 11,00 e ss.;

**assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine di giorni trenta prima dell'adunanza suindicata per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme e con le modalità e i contenuti di cui alla L. 221/2012 e succ. mod.;

**assegna** al commissario giudiziale la gestione dell'impresa sino a quando non verranno assunti i provvedimenti di cui all'art. 30 d. lgs. 270/1999;

**dispone** la pubblicazione della presente sentenza, *ex artt.* 17 R.D. n. 267/1942 e 8 D. lgs. 270/1999.

Così deciso, in Lamezia Terme nella Camera di Consiglio del 21.01.2015.

*Il Presidente rel.*  
*dott.ssa Adele Foresta*

